



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

-

**APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE**

-

ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 – Oggetto del contratto | 3 |
| Art. 2 – Caratteristiche del servizio | 3 |
| Art. 3 – Servizio aggiuntivo di noleggio autobus con tariffario | 4 |
| Art. 4 – Durata del contratto | 4 |
| Art. 5 - Importo a base d'asta | 5 |
| Art. 6 – Oneri per la sicurezza | 5 |
| Art. 7 – Automezzo | 5 |
| Art. 8 – Orari e modalità di effettuazione del servizio | 6 |
| Art. 9 – Personale di servizio | 6 |
| Art. 10 – Tutela dei lavoratori e CCNL | 7 |
| Art. 11 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale | 8 |
| Art. 12 – Obblighi principali dell'appaltatore | 8 |
| Art. 13 – Responsabilità e coperture assicurative | 9 |
| Art. 14 – Controlli e verifiche | 10 |
| Art. 15 – Penali | 10 |
| Art. 16 – Risoluzione del contratto e clausola sociale | 10 |
| Art. 17 – Garanzia provvisoria e definitiva | 11 |
| Art. 18 – Trattamento dati, comunicazioni e norme finali | 11 |

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico mediante conduzione di scuolabus di proprietà comunale, per il trasporto degli alunni che frequentano le scuole dell'Infanzia e la Scuola Primaria con sede nel Comune di Mandello del Lario, dai punti di raccolta dislocati sul territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari fissati dalle istituzioni scolastiche, comunicati annualmente all'appaltatore.
2. Gli istituti scolastici interessati dal servizio sono:
 - Scuola dell'Infanzia di Molina
 - Scuola dell'Infanzia di Somana
 - Scuola dell'Infanzia di Monastero
 - Scuola Primaria Statale "S. Pertini"
3. Il servizio è organizzato secondo un sistema unitario e integrato di percorsi, con l'obiettivo prioritario di garantire la qualità del servizio per l'utenza, da intendersi in particolare come:
 - riduzione al minimo dei tempi di percorrenza per ciascun alunno trasportato;
 - contenimento della durata complessiva del tragitto casa-scuola e scuola-casa, evitando soste, attese o deviazioni non necessarie;
 - riduzione al minimo dei tempi di stazionamento degli alunni a bordo del mezzo prima dell'apertura dei plessi scolastici e dopo la loro chiusura.
4. I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati dall'Amministrazione comunale e possono essere oggetto di revisione per mutate esigenze di percorso, di utenza o di viabilità, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al comma 3.
5. L'effettiva attivazione del servizio per ciascun plesso dell'Infanzia è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della sussistenza di un numero di iscritti congruo a garantirne la sostenibilità organizzativa ed economica.
6. Il servizio di conduzione dello scuolabus comunale dovrà essere effettuato dalla Ditta appaltatrice anche in occasione di gite scolastiche e visite guidate nei dintorni di Mandello del Lario, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio comunale competente, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui al presente Capitolato. Tali uscite non potranno superare il numero massimo di 35 per ciascun anno scolastico.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto è di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di sciopero o di forza maggiore previsti dalla legge.
2. Il servizio è qualificato come "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 della L. 146/1990 e ss.mm.ii. In caso di sciopero del personale dipendente della Ditta appaltatrice, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale, con un preavviso che consenta a quest'ultima di informarne l'utenza con un termine minimo di cinque giorni, nel rispetto delle prestazioni minime essenziali e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. In caso di abbandono o sospensione del servizio, ovvero di ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato non riconducibile a sciopero o forza maggiore,

L'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, fatte salve le sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento del danno. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà avvalersi di qualsiasi impresa diversa dall'appaltatore.

4. Il servizio potrà essere sospeso dall'Amministrazione comunale in caso di nevicate o di qualunque altra causa che renda impossibile la circolazione o il normale svolgimento delle lezioni. In tali casi, le sospensioni saranno comunicate con qualunque mezzo idoneo entro le ore 7,00 dello stesso giorno.
5. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i rischi da interferenze relativi al servizio oggetto del presente appalto sono stati valutati nell'apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale. I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso in sede di offerta, sono quantificati in € 500,00 (oltre IVA) per l'intera durata del contratto e sono destinati alla formazione e informazione del personale sulle misure di prevenzione indicate nel DUVRI.

Art. 3 – Servizio aggiuntivo di noleggio autobus con tariffario

1. Su richiesta del Comune, l'appaltatore mette a disposizione, con adeguato preavviso, uno o più autobus con conducente per trasporti occasionali verso qualsiasi destinazione e per qualsiasi tipologia di utenza (gruppi scolastici, cittadini, associazioni, anziani o altri soggetti individuati dall'Amministrazione).
2. Il servizio non costituisce obbligo contrattuale minimo né impegno di spesa garantito: è attivato a discrezione del Comune, che ne sostiene il relativo costo.
3. Il corrispettivo è calcolato secondo il seguente tariffario, offerto in sede di gara:

| Voce | Parametro | Importo offerto |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Tariffa chilometrica | €/km, calcolata sull'intero percorso andata e ritorno | € ____ /km |
| Tariffa oraria di servizio | €/ora, comprensiva di tempi di attesa, sosta e permanenza a destinazione | € ____ /ora |

4. Le tariffe si intendono comprensive di carburante, pedaggi e ogni altro onere connesso, salvo costi specifici concordati di volta in volta (es. traghetti, ZTL, ingressi).
5. Le tariffe restano fisse per il primo anno scolastico; per le annualità successive sono soggette alle medesime clausole di adeguamento prezzi previste per il servizio principale.

Art. 4 – Durata del contratto

1. L'appalto ha durata di tre anni scolastici (2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029), con decorrenza dall'avvio delle attività didattiche del primo anno scolastico, secondo il calendario scolastico regionale e le comunicazioni delle istituzioni scolastiche competenti.
2. I giorni di effettuazione del servizio sono quelli previsti dal calendario scolastico, con interruzione per le festività ivi previste e sospensione del servizio nel periodo di sospensione delle attività didattiche estive (indicativamente dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno).
3. Alla scadenza del termine triennale, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di disdetta, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere.
5. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre l'esecuzione anticipata del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, qualora ciò sia necessario per garantire la continuità del servizio pubblico.

Art. 5 - Importo a base d'asta

1. L'importo posto a base d'asta è stabilito in € 30.000,00 per anno scolastico e quindi per complessivi € 90.000,00 IVA esclusa.
2. Il corrispettivo annuale resta fisso e invariato per il primo anno scolastico di vigenza contrattuale. A decorrere dal secondo anno scolastico, su istanza di parte documentata, il corrispettivo può essere adeguato in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT FOI verificatasi nell'anno precedente. In caso di variazioni straordinarie e imprevedibili dei costi del servizio superiori al 5% dell'importo annuo, si applica quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del D.lgs. 36/2023, con adeguamento pari all'80% della variazione eccedente tale soglia.
3. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri posti a carico dell'appaltatore dal presente Capitolato. L'appaltatore dichiara di aver preso atto delle condizioni di esecuzione del servizio e di aver effettuato le verifiche necessarie alla formulazione dell'offerta.

Art. 6 – Oneri per la sicurezza

1. I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso in sede di offerta, sono quantificati in € 500,00 (oltre IVA) per l'intera durata del contratto, come specificato all'art. 2, comma 5, del presente Capitolato e nel DUVRI allegato.

Art. 7 – Automezzo

1. Il servizio è svolto mediante l'utilizzo dello scuolabus di proprietà del Comune di Mandello del Lario, messo a disposizione dell'appaltatore a titolo gratuito per l'intera durata del contratto.
2. Restano a carico del Comune: l'assicurazione RCA del mezzo, il bollo e gli interventi di manutenzione straordinaria (guasti meccanici, riparazioni di motore, freni, cambio) la manutenzione ordinaria (tagliandi, sostituzione filtri, liquidi, luci), il rifornimento di carburante,
3. Sono a carico dell'appaltatore: la pulizia interna quotidiana e quella esterna periodica (almeno 5 volte l'anno) del mezzo.
4. L'appaltatore segnala tempestivamente al Comune ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria, e provvede alla conduzione del mezzo presso officine autorizzate e presso la Motorizzazione Civile per le revisioni periodiche organizzate dal Comune.
5. In caso di guasto o indisponibilità del mezzo comunale che pregiudichi l'effettuazione del servizio, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e a garantire, con mezzi propri o di terzi, la continuità del servizio nella stessa giornata.
6. Il mezzo sostitutivo deve essere conforme alle prescrizioni del D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 e successive modifiche ("Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"), nonché alle norme tecniche vigenti sulla costruzione e allestimento degli scuolabus.

7. Al termine di ciascun anno scolastico e all'inizio del successivo, è redatto un verbale di consegna/riconsegna del mezzo che dia atto dello stato di conservazione, di eventuali vizi e del chilometraggio.
8. Per il servizio di noleggio di cui all'art. 3, l'appaltatore utilizza propri automezzi in possesso dei requisiti di legge per il trasporto persone e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e revisione.

Art. 8 – Orari e modalità di effettuazione del servizio

1. Il servizio è svolto secondo i percorsi, le fermate e gli orari indicati nel Piano dei Trasporti distinto per la Scuola Primaria e per le Scuole dell'Infanzia, comprensivo degli orari di andata e dei diversi orari di ritorno in funzione dei giorni della settimana.
2. Il servizio, nel corso del normale anno scolastico, dovrà essere svolto di norma nei seguenti giorni ed orari:

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| SCUOLA PRIMARIA | <i>Andata</i> | Da lunedì a Venerdì | dalle ore 7.15 alle ore 8.00 |
| | <i>Ritorno</i> | Lunedì, Martedì, Mercoledì Giovedì, Venerdì | dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| SCUOLA INFANZIA | <i>Andata</i> | Da lunedì a Venerdì | dalle ore 8.00 alle ore 9.00 |
| | <i>Ritorno</i> | Da lunedì a Venerdì: | dalle ore 15.10 alle ore 16.00 |

3. Il Piano dei Trasporti è aggiornato annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base del numero e della residenza degli alunni iscritti al servizio per l'anno scolastico di riferimento, e comunicato all'appaltatore prima dell'inizio di ciascun anno scolastico.
4. L'appaltatore prende atto che il servizio può comportare, nell'arco della mattinata, lo svolgimento di percorsi differenziati per la Scuola Primaria e per le Scuole dell'Infanzia, con orari di partenza, fermate intermedie e destinazioni distinti, da effettuarsi con il medesimo mezzo in successione.
5. Gli orari di ritorno sono articolati in funzione dei giorni della settimana, secondo l'orario di uscita delle scuole comunicato dalle istituzioni scolastiche, e possono prevedere turni differenziati anche nella stessa giornata.
6. L'appaltatore non può apportare modifiche ai percorsi, alle fermate o agli orari indicati nel Piano dei Trasporti se non previa autorizzazione scritta del Comune, salvo i casi di forza maggiore di cui all'art. 2, da comunicare tempestivamente.
7. Il Comune fornisce all'appaltatore l'elenco degli alunni iscritti al servizio, con indicazione della fermata e del percorso assegnato a ciascuno. Eventuali variazioni delle iscrizioni nel corso dell'anno scolastico sono comunicate tempestivamente all'appaltatore, con possibile conseguente aggiornamento del Piano dei Trasporti.

Art. 9 – Personale di servizio

1. L'appaltatore impiega personale dipendente (o soci lavoratori) in possesso dei requisiti di legge per la conduzione di scuolabus, e in particolare:
 - patente di guida categoria D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone, in corso di validità;

- certificato del casellario giudiziale aggiornato, attestante l'assenza di condanne per reati contro minori (artt. 600-bis e seguenti c.p.) o l'irrogazione di sanzioni interdittive a contatto con minori;
 - idoneità psico-fisica alla mansione, comprensiva degli accertamenti su assenza di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
 - formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. L'appaltatore trasmette al Comune, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Ogni variazione del personale è tempestivamente comunicata e documentata.
3. Il personale è tenuto a:
- a) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei minori, escludendo qualsiasi forma di maltrattamento verbale o fisico, linguaggio scorretto o coercizione psicologica;
 - b) adottare ogni cautela durante le operazioni di salita e discesa, apertura e chiusura porte, avvio e arresto del mezzo;
 - c) attenersi rigorosamente al percorso, alle fermate e agli orari stabiliti nel Piano dei Trasporti;
 - d) non far salire a bordo persone estranee al servizio;
 - e) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - f) non fumare sul mezzo;
 - g) tenere una velocità nei limiti di sicurezza in ogni fase del servizio.
4. L'obbligo di vigilanza sui minori decorre dal momento della salita sul mezzo e termina esclusivamente con l'effettiva consegna al personale scolastico autorizzato (all'andata) o ai genitori/delegati (al ritorno). L'autista e l'accompagnatore non possono lasciare i minori davanti ai plessi scolastici quando i cancelli non risultino ancora aperti: l'obbligo di vigilanza termina nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola. Analogamente, al ritorno, la vigilanza si protrae fino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori o dei loro delegati.
5. Non costituiscono esimenti della responsabilità del personale le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, qualora tale luogo sia potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità del minore stesso. Qualora al punto di raccolta non sia presente il genitore o un suo delegato, il minore resta a bordo del mezzo e l'appaltatore provvede a riportarlo presso il plesso scolastico di appartenenza, previa comunicazione al Comune e all'istituzione scolastica.
6. Il conducente risponde, in solido con l'appaltatore, di ogni situazione pericolosa per l'incolumità dei minori determinata da una propria condotta colposa durante le fasi di trasporto, comprese le operazioni preparatorie e accessorie.

Art. 10 – Tutela dei lavoratori e CCNL

1. L'appaltatore è responsabile, nei confronti del proprio personale, del rispetto della normativa sui contratti di lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto tra l'appaltatore e il personale da esso impiegato.

2. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore applica al personale impiegato nel servizio il CCNL di settore Autoferrotranvieri, ovvero altro CCNL che garantisca tutele economiche e normative non inferiori, indicandolo in sede di offerta.
3. L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dimostra di aver assolto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, dispositivi di protezione individuale, formazione del personale, coperture assicurative e previdenziali).
4. Su richiesta del Comune, l'appaltatore esibisce la documentazione comprovante la corretta corresponsione di salari e contributi. L'inosservanza degli obblighi retributivi o contributivi, se accertata, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà del Comune di trattenere dai pagamenti gli importi necessari a garantire l'adempimento.

Art. 11 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. Il servizio dovrà essere effettuato con lo scuolabus di proprietà del Comune di Mandello del Lario che verrà condotto da dipendenti dell'impresa affidataria.
2. L'Amministrazione Comunale garantirà la presenza di addetti all'accompagnamento dei trasportati cui spetterà, ferma la responsabilità del conducente, la sorveglianza degli alunni durante il trasporto.
3. Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:
 - a) accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
 - b) assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
 - c) controllare che i bambini non arrechino danni a sè stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti.
4. Per quanto riguarda la messa a disposizione del mezzo e la ripartizione degli oneri di manutenzione, carburante e assicurazione, si rinvia a quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato.

Art. 12 – Obblighi principali dell'appaltatore

1. Nello svolgimento del servizio, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) effettuare il servizio nel rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.) e di tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione, sicurezza ed efficienza dei mezzi, nonché delle prescrizioni in materia di trasporto scolastico;
 - b) osservare rigorosamente i percorsi, gli orari e le fermate stabiliti nel Piano dei Trasporti, senza variazioni se non autorizzate per iscritto dal Comune o per comprovata forza maggiore, da comunicare tempestivamente;
 - c) comunicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo email del Responsabile dell'appalto, referente unico per tutta la durata del contratto e interlocutore del RUP comunale per le comunicazioni ordinarie;
 - d) garantire la reperibilità telefonica del Responsabile dell'appalto nella fascia oraria di effettuazione del servizio e la sua presenza presso la sede comunale entro 24 ore dalla richiesta, o nella stessa giornata in caso di motivata urgenza. Ogni variazione del Responsabile è comunicata con un preavviso di almeno 48 ore, salvo forza maggiore;

- e) dare immediata comunicazione al Comune di ogni incidente, ritardo o guasto del mezzo, indicandone cause e modalità. Qualora il danno al mezzo sia imputabile a negligenza o cattivo utilizzo da parte dell'autista, i relativi costi di riparazione sono a carico dell'appaltatore;
- f) sostituire tempestivamente, su richiesta motivata del Comune, il personale ritenuto non idoneo o che abbia tenuto comportamenti scorretti, di norma entro 3 giorni o con effetto immediato nei casi più gravi;
- g) garantire, in caso di assenza imprevista del personale ordinariamente assegnato, la sostituzione con altro personale in possesso dei medesimi requisiti, in modo da non interrompere il servizio nella stessa giornata;
- h) in caso di avaria del mezzo comunale, adoperarsi per garantire la continuità del servizio, anche con mezzo proprio, dandone immediata comunicazione al Comune;
- i) dotare il personale di un dispositivo di comunicazione mobile che ne garantisca la reperibilità durante il servizio, comunicando il relativo numero al Comune;
- j) compilare un foglio di marcia giornaliero con l'indicazione dei chilometri percorsi;
- k) garantire, su richiesta del Comune, servizi eccezionali derivanti da variazioni dell'orario scolastico (inizio posticipato, termine anticipato per scioperi, riunioni o assemblee sindacali del personale docente);

Art. 13 – Responsabilità e coperture assicurative

1. L'appaltatore assume la piena responsabilità civile per danni a persone (inclusi i minori trasportati e il proprio personale) o cose, derivanti dall'espletamento del servizio, tenendo il Comune indenne da ogni pretesa di terzi.
2. La responsabilità dell'appaltatore copre l'intero arco del servizio, comprese le operazioni di salita e discesa, le soste e le fermate, fino alla consegna del minore ai soggetti autorizzati. Si considerano avvenuti durante il servizio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie al trasporto.
3. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore stipula o comprova di avere in corso di validità una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), con massimali non inferiori a:

| | PER SINISTRO | PER PERSONA |
|------------|---------------------|--------------------|
| RCT | € 5.000.000 | € 5.000.000 |
| RCO | € 5.000.000 | € 2.000.000 |

La polizza RCT deve coprire espressamente i danni ai trasportati, comprese le fasi di salita, discesa e sosta, e prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti.

4. L'appaltatore trasmette copia della polizza e delle quietanze di pagamento dei premi entro 5 giorni dalle relative scadenze, e comunica immediatamente ogni modifica, sospensione o mancato rinnovo della copertura.

La sospensione o l'inefficacia delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento e può dare luogo alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 16.

Art. 14 – Controlli e verifiche

1. Il Comune, tramite il RUP, esercita funzioni di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento del servizio ed ha diritto di accesso al mezzo e al servizio in ogni momento, anche senza preavviso.
2. Il Comune può disporre controlli per verificare:
 - l'osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - la permanenza dei requisiti tecnici e professionali dichiarati in sede di affidamento;
 - il rispetto degli orari, dei percorsi e delle fermate;
 - la sicurezza e la tutela degli alunni trasportati.
3. L'appaltatore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

Art. 15 – Penali

1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, oltre all'obbligo di porvi rimedio entro il termine stabilito, l'appaltatore è soggetto a una penale variabile da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 750,00 per ogni infrazione, in rapporto alla gravità o alla recidiva.
2. L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione scritta, rispetto alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni.
3. L'importo della penale è trattenuto sulla prima fattura utile successiva alla definizione della contestazione.
4. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato, a spese dell'appaltatore. Le spese sostenute, l'eventuale risarcimento dei danni e le penalità sono applicati mediante trattenuta sulla prima fattura utile.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e clausola sociale

1. Il Comune può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, nei seguenti casi:
 - a) interruzione ingiustificata del servizio o abbandono dello stesso;
 - b) reiterazione di inadempimenti già sanzionati (più di 3 volte per la medesima violazione, o più di 5 volte per violazioni diverse, nell'arco dell'anno scolastico);
 - c) impiego di personale privo dei requisiti di legge richiesti dall'art. 9;
 - d) gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o degli obblighi assicurativi;
 - e) accertata e persistente irregolarità contributiva o retributiva.
 - f) cessione del contratto, anche parziale, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.
2. La risoluzione, salvo i casi di cui alla lettera a), è preceduta da diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, ridotto in caso di urgenza connessa alla sicurezza dei minori.
3. In caso di subentro di un nuovo appaltatore, al fine di garantire la continuità del servizio e la stabilità occupazionale, il nuovo affidatario è tenuto a dare priorità, nell'assunzione del personale necessario, ai lavoratori già impiegati dall'appaltatore uscente, in possesso dei requisiti richiesti e compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa.

4. È fatto divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto senza l'autorizzazione del Comune, pena la risoluzione immediata del contratto e il rimborso di tutte le spese e dei danni che ne derivassero all'Ente.

Art. 17 – Garanzia provvisoria e definitiva

1. Ai fini della partecipazione alla procedura, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore costituisce una garanzia definitiva, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.
3. Le garanzie devono prevedere espressamente:
 - il pagamento immediato, a prima richiesta del Comune, senza possibilità di opporre eccezioni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dall'affidamento.
5. La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del servizio e, comunque, fino alla definizione di ogni eventuale controversia. In caso di escussione, anche parziale, l'appaltatore la reintegra entro 10 giorni, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Trattamento dati, comunicazioni e norme finali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti per l'esecuzione del presente contratto sono trattati esclusivamente per le finalità ad esso connesse e per gli adempimenti di legge correlati.
2. L'appaltatore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con atto separato che definisce durata, natura, finalità del trattamento e categorie di dati e interessati. L'appaltatore si impegna a trattare i dati solo su istruzione del Comune, garantire la riservatezza del personale autorizzato e adottare misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.
3. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto avvengono mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dall'appaltatore, che è tenuto a mantenerlo attivo e monitorato.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2023 e del Codice civile.
5. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a carico dell'appaltatore.
6. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto non risolvibile in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Foro di Lecco.